

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati modelli ed alle condizioni particolari di seguito riportate, presta l'assicurazione, fino a concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta:

La presente assicurazione viene prestata agli assicurati in qualità di esercenti l'attività di: Bed & Breakfast, affittacamere, country house, casa vacanze e contratti transitori, con l'esclusione di tutte le attività ricreative e sportive.

L'Assicurazione comprende anche la somministrazione di generi alimentari per la piccola colazione, prevista dalla licenza d'esercizio, durante la validità della garanzia, compresa la responsabilità dell'assicurato ai sensi di Legge, per danni da prodotto difettosi, nei termini di cui previsti dalle condizioni tutte previste dalla presente polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 4 secondo comma delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione in termini viene prestata:

- a. fino a concorrenza, di un importo di Euro 250.000,00 = restando inteso che esaurito tale importo la garanzia si intende priva di ogni effetto. A richiesta della Contraente la Società potrà ripristinare la presente estensione integrando la somma di garanzia esaurita a condizioni da stabilirsi.
- b. con una scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10 per cento, col minimo assoluto di Euro 2.500,00= a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

2) ALLEGATO AGICAV & AIBBA

DICHIARAZIONI CONTRATTUALI

Fra la spett.le Associazione Nazionale Bed & Breakfast e Affittacamere (AGICAV & AIBBA), in seguito più brevemente denominata Contraente,

e

Generali Italia S.p.A., in seguito più brevemente definita Società,

assicurativo annuo o di minor durata della polizza, e con applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10 % con il minimo di Euro 500,00 per ciascun sinistro.

8. Cose consegnate e non consegnate all'Assicurato

A parziale deroga di quanto disposto dalla lettera e) punto 1) di cui all'art. 8.2 "Rischi esclusi dall'Assicurazione" di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate e non consegnate.

La somma massima di garanzia per ogni stanza o appartamento è limitata all'importo di Euro 2.000,00.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati come unico cliente, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10 % di ciascun sinistro con il minimo di Euro 500,00. Limitatamente ad operazione di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili, sono compresi i danni a cose previa deduzione di una franchigia di Euro 500,00 per sinistro con il massimo risarcimento di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

La presente estensione di garanzia non vale per:

oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, veicoli e unità naviganti e cose in essi contenute;

9. Piscine e altri impianti sportivi

Qualora sia specificatamente pagato il sovrappremio specifico previsto in polizza

, la garanzia, a parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, comprende i danni riconducibili alla proprietà e conduzione di piscine adibite ad esclusivo utilizzo degli ospiti della struttura ricettiva assicurata. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ciascun danneggiato.

10. Secondo rischio/franchigia frontale

Si conviene tra le parti che nel caso esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza di Responsabilità Civile, di seguito definita di 1° rischio, a copertura degli stessi rischi garantiti dalla presente polizza, l'assicurazione garantita da quest'ultima varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza di 1° rischio.

2 Si conviene altresì che la presente polizza limitatamente ai danni a cose è prestata con applicazione di una franchigia o di un minimo di scoperto pari ad Euro 500,00 per ciascun sinistro. Per effetto di quanto sopra si conviene di:

· elevare le franchigie e/o gli scoperti minimi previsti in polizza con importi inferiori, ad Euro 500,00,

· mantenere invariate le franchigie o i minimi di scoperto previsti in polizza con importi superiore ad Euro 500,00

· applicare una franchigia frontale per ogni sinistro per ciascun danno per il quale in polizza non è prevista franchigia e/o minimo di scoperto.

11. Tariffa e sovrappremi per rischi aggiuntivi I premi annui comprensivi di imposta, pari al 22,25 %, dovuti per ciascun Assicurato vengono stabiliti in:

· iscritti alla Contraenza per ciascun bed & Breakfast, affittacamere, country house: Euro 30,00 pari ad Euro 24,59 imponibili.

Premio anticipato, come da conteggio esposto in polizza, su 133 assicurati.

· iscritti alla Contraenza per ciascuna casa vacanze e contratti transitori: Euro 60,00 pari ad Euro 49,08 imponibili.

Premio anticipato, come da conteggio esposto in polizza, su 100 assicurati.

· sovrappremio facoltativo per proprietà e gestione piscina: Euro 50,00 pari ad Euro 40,90 imponibili

3) DANNO BIOLOGICO CON FRANCHIGIA ASSOLUTA

"L'Art.1 lett. B) delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta annullato e così' sostituito:

La Società' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali e' prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

L'assicurazione e' prestata con una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di Euro 5.000,00= per ogni lavoratore infortunato".

Qualora nelle altre Condizioni Particolari di polizza la garanzia venga prestata con riferimento al grado di invalidita' permanente, si conviene tra le parti che tale riferimento si intende privo di effetto e le garanzie vengono prestate con la franchigia assoluta di cui sopra.

L'assicurazione R.C.O. e' efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.